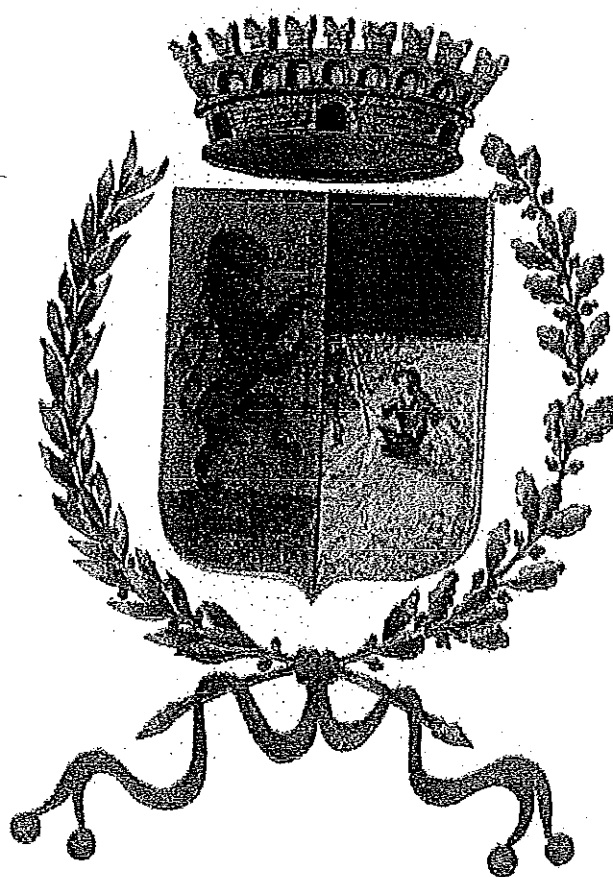


Comune di Pescantina

Provincia di Verona



***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' DI TATUATORE E DI
APPLICATORE DI PIERCING***

INDICE

ATTIVITÀ DI TATUATORE E DI APPLICATORE DI PIERCING

CAPO PRIMO – NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ'	2
ART. 1 - DEFINIZIONI	2
ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ	2
ART. 3 - REQUISITI	2
ART. 4 - DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ	3
ART. 5 - SUBINGRESSO	3
 CAPO SECONDO – NORME IGIENICO-SANITARIE	3
ART. 6 - IDONEITÀ IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE	3
ART. 7 - PRECAUZIONI UNIVERSALI	6
ART. 8 - REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO IL DOMICILIO DELL'ESERCENTE	6
ART. 9 - ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE	7
 CAPO TERZO – OBBLIGHI, ORARI E TARIFFE	7
ART. 10 - OBBLIGO DI ESPORRE LA D.I.A.	7
ART. 11 - ALTRI OBBLIGHI	7
ART. 12 – ORARI	8
ART. 13 - TARIFFE	8
 CAPO QUARTO – CONTROLLI E SANZIONI	8
ART. 14 - CONTROLLI	8
ART. 15 - SANZIONI	8
 CAPO QUINTO – NORME FINALI E TRANSITORIE	8
ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE	9
ART. 17 - NORME TRANSITORIE	9

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TATUATORE E DI APPLICATORE DI PIERCING

CAPO PRIMO – NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

ART. 1 - DEFINIZIONI

Le procedure per l'esecuzione di tatuaggi e piercing sono disciplinate dalle linee-guida del Ministero della Sanità DPS.VI/2-8/170 del 20 febbraio 1998, dalla Circolare regionale n° 9 del 01.06.2001, approvata con D.G.R. del Veneto n° 1245/2001, nonché dalle disposizioni del presente Regolamento.

Con il termine di **"tatuatore"** si designa l'attività di procedure eseguite sulla superficie del corpo umano atte a formare disegni o figure indelebili, ottenuti anche, ma non solo, con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi e taglienti.

Con il termine di **"applicatore di piercing"** si designa l'attività di inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo umano.

Le predette attività possono essere svolte sia in luogo pubblico, sia in luogo privato (alberghi, palestre, piscine, convivenze, centri medici specializzati, centri ed esercizi commerciali, circoli privati, discoteche, centri di abbronzature e saune, istituti di bellezza e attività similari).

ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Le attività di cui al precedente articolo possono essere esercitate previa dichiarazione di inizio attività presentata al competente servizio del Comune. La D.I.A. è valida per i locali in essa indicati e deve essere corredata dal parere di idoneità igienico – sanitario del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S. N° 22.

Le attività non possono essere svolte in forma ambulante.

Le attività di tatuaggio, piercing ed altri trattamenti similari possono essere inserite nei laboratori in cui vengono svolte le attività di acconciatore ed estetista, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla Circolare Regionale n. 9 del 1 giugno 2001; tali attività dovranno essere svolte in locali separati e distinti dai locali destinati alle altre attività e dovranno essere attrezzati con un'area destinata alla pulizia, disinfezione e sterilizzazione della attrezzature; potranno essere in comune gli spazi destinati all'attesa (purché di dimensioni adeguate al volume ed all'organizzazione delle attività) ed il servizio igienico.

Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le attività possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente, a condizione che il dichiarante ne consenta esplicitamente i controlli, da parte dei servizi competenti. In tale caso, i locali in cui è svolta l'attività devono comunque essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione e muniti di servizio igienico, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.

Le attività esercitate temporaneamente, in sede diversa da quella dichiarata, o in occasione di manifestazioni o fiere anche a fini di lucro, sono soggette a D.I.A., a norma del successivo art. 4, da presentare al Comune almeno 30 giorni prima dell'evento, a condizione che le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso della relativa specifica qualificazione professionale.

ART. 3 - REQUISITI

L'esercizio delle attività indicate al precedente articolo 2, il trasferimento di esercizi preesistenti, l'aggiunta o la modifica di attività, deve svolgersi, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

- a) idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e suppellettili destinate allo svolgimento

delle attività ai sensi del presente Regolamento;

b) specifica qualificazione professionale.

Le attività possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio alle condizioni di cui al precedente art. 2, purché coloro che effettuano le procedure di tatuaggio e piercing siano in possesso delle relative specifiche qualificazioni professionali.

Qualora a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, venga a mancare persona in possesso della qualificazione professionale per una o più delle attività esercitate, l'efficacia della D.I.A. è sospesa relativamente all'attività interessata.

ART. 4 - DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

Le dichiarazioni di inizio attività per l'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di sede delle attività di tatuatore e di applicatore di piercing, devono essere presentate al competente servizio del Comune ed in particolare in esse devono essere riportate:

- a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale) o del legale rappresentante in caso di società;
- b) ubicazione dei locali da destinare all'attività (via e numero civico);
- c) dichiarazione di consenso alle verifiche igienico sanitarie;
- d) indicazione dell'attività che il richiedente intende svolgere (tatuatore, applicatore di piercing) con elenco strumenti ed apparecchiature utilizzate;
- e) dichiarazione attestante di avere rispettato il regolamento edilizio nonché le norme urbanistiche e quelle relative alle destinazioni d'uso;
- f) dichiarazione attestante il possesso del certificato di agibilità dell'immobile.

Alla D.I.A. deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) documento attestante il possesso della specifica qualificazione professionale;
- 2) pianta planimetrica in scala 1/100 dell'esercizio in triplice copia, completa di sezioni, datata e sottoscritta dal richiedente e dal professionista abilitato, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie, l'altezza e la collocazione dei posti di lavoro (lettini, cabine, ecc.);
- 3) copia delle dichiarazioni di conformità ex Legge 46/90 per impianti elettrici e idro-sanitari;
- 4) provvedimento igienico-sanitario del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S. N° 22;
- 5) copia delle schede tecniche relative agli eventuali apparecchi elettromeccanici utilizzati;

Per le D.I.A. di trasferimento di sede, non è necessario allegare il documento relativo alla qualificazione professionale.

ART. 5 - SUBINGRESSO

Il subingresso nell'esercizio delle attività di tatuatore e di applicatore di piercing, qualora non vi sia modifica dei locali, delle apparecchiature e degli strumenti incidente sui requisiti di carattere igienico-sanitario, è subordinato alla presentazione, da parte del subentrante, di una D.I.A. al Comune nella quale l'interessato dichiara tra l'altro di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), del precedente art. 3, comma 1. La presentazione della D.I.A. consente l'immediato esercizio dell'attività.

CAPO SECONDO – NORME IGIENICO-SANITARIE

ART. 6 - IDONEITÀ IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Le attività di tatuatore o di applicatore di piercing devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, con divieto di utilizzo dei vani interrati e seminterrati.

I locali adibiti all'esercizio delle attività di tatuatore o di applicatore di piercing devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:

- a) la superficie minima (escluso i servizi igienici e i ripostigli) deve essere pari ad almeno 14 mq. con

- larghezza minima di 3 metri. L'altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a mt. 2,70, con deroga per i locali ubicati nel Centro storico fino ad un minimo di mt. 2,50;
- b) superficie aero illuminante non inferiore a 1/10 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, previo parere favorevole da parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S. N° 22. In caso di illuminazione naturale insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, deve essere installata idonea illuminazione artificiale (D.P.R. 303/56, art. 10);
- c) in caso di utilizzo di sostanze tossiche volatili, nei locali deve essere garantita la presenza di un impianto di aspirazione localizzato, preferibilmente mobile, così da potersi posizionare anche sul posto di applicazione del prodotto; eventuali apparecchiature autofiltranti dovranno essere approvate dall'U.L.S.S. N° 22.

I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi nel centro storico anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 2,00 e dotate di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività, di antilatrina con porta a chiusura automatica; non devono essere direttamente comunicanti con i locali di lavoro.

Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa in materia.

Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti. Le pareti, fino ad un'altezza di mt. 2,00, devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resinoplastico. Gli angoli di raccordo tra le pareti e il pavimento devono essere preferibilmente arrotondati.

Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 art. 18).

Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.

In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

I tamponi di garza ed il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzati per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della procedura debbono essere eliminati secondo le modalità di seguito riportate:

- a) la biancheria sporca deve essere maneggiata il meno possibile e posta in sacchi nel luogo di utilizzo;
- b) la biancheria, i tamponi ed altri mezzi eventualmente sporchi di sangue o contaminati da altri liquidi biologici debbono essere posti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto;
- c) se si usa acqua calda per il lavaggio, la biancheria contaminata deve essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore a 71° C per almeno 25 minuti. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso. Dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Gli spazi dove vengono effettuate le procedure di tatuaggio e piercing devono essere separati dalle sale di attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello.

Inoltre, deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. La prima area deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali.

Possono essere autorizzate manifestazioni pubbliche di confronti di esperienze da parte di tatuatori e di applicatori di piercing, purché vengano garantite le condizioni di sicurezza ed il controllo da

parte del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. N° 22, anche tramite la vigilanza sulle esecuzioni delle pratiche, alle seguenti condizioni:

- a) locali, anche prefabbricati, con pavimenti e superfici rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili, con distinte aree per l'attesa, l'esecuzione delle pratiche, la conservazione dei materiali puliti e sterilizzati e del materiale monouso, la detenzione dei presidi e materiali sporchi;
- b) possibilità di utilizzo di pannelli trasparenti per l'osservazione delle attività da parte degli spettatori in condizioni di sicurezza e di igiene;
- c) disponibilità di un'area dotata di attrezzatura per la sterilizzazione dei materiali;
- d) osservanza di tutte le prescrizioni indicate ai commi successivi del presente articolo e agli articoli 12 e 14 del presente Regolamento.

Al titolare dell'attività incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza. È necessario che l'operatore indossi un camice monouso in caso di procedure di tatuaggio;
- c) prima e dopo ogni procedura, l'operatore deve lavarsi accuratamente le mani effettuando un lavaggio accurato con antisettico. Il lavaggio delle mani va effettuato sempre indipendentemente dall'impiego di guanti sterili;
- d) per quanto attiene le misure in barriera, durante l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing, l'operatore ha l'obbligo di indossare la maschera di protezione. L'utilizzo degli occhiali protettivi è facoltativo;
- e) gli operatori debbono indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue;
- f) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- g) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- h) prima dell'esecuzione delle procedure l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità. Le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o mucose o nel caso di ustioni;
- i) l'operatore deve porre la massima attenzione nella manipolazione di apparecchiature e strumentario utilizzato nell'esercizio dell'attività, soprattutto per quelli che possono diventare pericolosi nel caso di manovre errate;
- j) dopo l'utilizzo i materiali monouso debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni accidentali;
- k) i protocolli di disinfezione ad alto livello e di sterilizzazione debbono essere eseguiti scrupolosamente.

Gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore, o alternativamente a disinfezione ad alto livello.

La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121° C per un minimo di 20 minuti). La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170° C per due ore.

Nei casi in cui le suddette procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche.

Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione.

I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%.

Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, debbono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.

Gli strumenti e le apparecchiature decontaminate con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima dell'uso.

Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche.

Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con germicidi chimici.

Quando si verifica uno spandimento consistente, l'area contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente decontaminata con germicida chimico.

Durante le procedure di pulizia e decontaminazione di cui al paragrafo precedente, debbono essere indossati i guanti in lattice sterili monouso.

Gli aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre rigorosamente monouso.

Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi dagli aghi e taglienti, devono essere sterilizzati, dopo l'uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con calore, è necessario che essi vengano sottoposti a trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.

Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:

- a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
- b) gli aghi siano rigorosamente monouso;
- c) i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di Autorità sanitaria nazionale o estera. In attesa della definizione di modalità praticabili per la certificazione di innocuità ed atossicità da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, è sufficiente l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici;
- d) i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminati dopo l'uso di ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito. Tali contenitori devono essere dotati di valvole di non ritorno;
- e) il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito unitamente al contenitore dopo ogni soggetto.

ART. 7 - PRECAUZIONI UNIVERSALI

Nel caso in cui l'operatore utilizzi pratiche che lo possano mettere a contatto con il sangue debbono essere applicate le precauzioni universali, di cui al D.M. 28 settembre 1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il sangue, sia per quanto riguarda l'eliminazione dei presidi utilizzati.

Tutti gli operatori debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi, e altri oggetti taglienti utilizzati durante l'esecuzione delle manovre: la pulizia dello strumentario usato, l'eliminazione di aghi usati e la manipolazione di strumenti taglienti dopo l'esecuzione delle procedure.

Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere rincappucciati, o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l'uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono essere riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

Contenitori resistenti alla puntura debbono essere sistemati in posizione vicina e comoda al posto in cui debbono essere usati.

ART. 8 - REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO IL DOMICILIO DELL'ESERCENTE

Le attività disciplinate dal presente Regolamento, previa presentazione di apposita D.I.A., possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente purché rispondano ai seguenti requisiti igienico-sanitari:

- a) locali di esercizio: devono essere indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui al precedente art. 6. Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti;
- b) tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico del precedente art. 6, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 devono essere rispettate.

Per le attività di cui al presente articolo già esistenti alla data di entrata in vigore del presente

Regolamento, è consentito lo stato attuale dei locali solo con riferimento all'ingresso ed ai servizi igienici non indipendenti ed all'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

Gli esercizi di cui al precedente comma 2 dovranno essere regolarizzati ai sensi del presente articolo in caso di trasferimento della relativa titolarità.

ART. 9 - ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S. n° 22 potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

Negli esercizi commerciali (come ad esempio i negozi di oreficeria e di bigiotteria), in cui vengono eseguite le tradizionali applicazioni di piercing, è consentita la prosecuzione di tali interventi, considerato che gli stessi vengono eseguiti occasionalmente e solo al lobo dell'orecchio, senza l'obbligo della frequenza ai corsi specificatamente previsti.

All'interno dei loro negozi i gioiellieri e i venditori di bijoux, devono comunque osservare le seguenti precauzioni:

1. utilizzare metodi ed attrezzature monouso, fornite da ditta specializzata, che garantiscano la sterilità del trattamento;
2. effettuare applicazione di orecchini limitatamente al lobo dell'orecchio (ear piercing) osservando ogni cautela in caso di intervento nel tessuto cartilagineo che, in caso di foratura, è maggiormente esposto a processi infiammatori;
3. prestare la massima attenzione all'utente che richieda il trattamento, in particolare ai minori, per i quali è necessario accertare il consenso del genitore.

CAPO TERZO – OBBLIGHI, ORARI E TARIFFE

ART. 10 - OBBLIGO DI ESPORRE LA D.I.A.

Nei locali di esercizio deve essere esposta, in modo visibile al pubblico, la D.I.A. per l'esercizio delle attività e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

ART. 11 - ALTRI OBBLIGHI

L'esercente l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing deve pubblicizzare adeguatamente le controindicazioni e le corrette modalità delle procedure. In particolare deve essere consegnata all'utente, in occasione della prima seduta, la nota informativa allegata A del presente Regolamento (Allegato 3 della nota informativa del Ministero della Sanità del 20.02.1998).

Presso ogni esercizio deve essere tenuta una scheda individuale in cui siano riportati, per ogni seduta la data e la procedura effettuata (tipologia del disegno, anello o spillo introdotto, indicazione esatta del corpo dove è stata effettuata la procedura, ecc.). La scheda dovrà essere corredata da copia della nota informativa di cui al comma precedente, firmata dall'utente.

Le schede devono essere rese disponibili per ogni accertamento da parte degli organi di vigilanza e conservate per almeno cinque anni dalla data dell'ultima procedura effettuata all'utente.

Non possono essere effettuate procedure di tatuaggio e piercing su soggetti di età inferiore ad anni 18, mentre il piercing sul lobo dell'orecchio, è praticabile nei minori su consenso di chi esercita la patria potestà.

E' vietato il trattamento di tatuaggio sul viso; non è ammesso il piercing su parti anatomiche (la cui funzionalità potrebbe esser compromessa), quali palpebre, labbra, seno, lingua, apparato genitale.

È fatto obbligo a chi esercita attività di tatuaggio e piercing di dotarsi di assicurazione contro i danni provocati a terzi nell'esercizio della propria attività.

ART. 12 – ORARI

Gli orari giornalieri delle attività, distinti per il periodo estivo ed invernale, sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.

L'esercizio delle attività non è subordinato al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

È fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre, in maniera ben visibile dall'esterno del negozio, un cartello indicante l'orario di attività.

È data facoltà all'esercente di proseguire l'attività a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

ART. 13 - TARIFFE

Il titolare dell'esercizio deve esporre le proprie tariffe, in prossimità della cassa, in maniera ben visibile.

CAPO QUARTO – CONTROLLI E SANZIONI

ART. 14 - CONTROLLI

Gli agenti della Polizia Municipale e della forza pubblica, sono autorizzati ad accedere per i controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività.

ART. 15 - SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento e delle relative ordinanze, quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale, ovvero da leggi o regolamenti generali o speciali, sono soggette a sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, con le modalità di cui alla legge 24.11.1981 n. 689.

Sono fatte salve eventuali sanzioni per violazioni a norme regionali inflitte dalla competente autorità.

I proventi sono devoluti al Comune.

In caso di particolare gravità o di recidiva, il Dirigente responsabile del servizio comunale competente può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta.

Il Dirigente responsabile dell'Ufficio comunale competente ordina l'immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente Regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta dichiarazione di inizio attività. Qualora l'ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, il Dirigente dispone la chiusura coattiva dell'esercizio.

CAPO QUINTO – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento viene pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ed entra in vigore ai sensi del D. Lgs. 267/00.

ART. 17 - NORME TRANSITORIE

I soggetti che dimostrino di essere titolari di imprese e di aver svolto, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, attività di tatuatore e/o di applicatore di piercing, potranno presentare la D.I.A., di cui all'art. 4 del presente Regolamento, qualora sussistano i requisiti previsti.

Gli esercizi predetti possono continuare l'attività medesima, per novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, decorsi i quali, qualora le imprese o le attività esistenti risultino non rispondere ai requisiti previsti, il Comune provvederà entro trenta giorni dalla presentazione della D.I.A. (da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento a cura del titolare o del Legale rappresentante, in caso di società), a fissare il termine massimo non superiore a:

- a) dodici mesi per adeguare i locali alle disposizioni igienico sanitarie di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- b) tre mesi per adeguare le attrezzature alle disposizioni igienico sanitarie di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

L'esercizio dell'attività deve cessare se entro 24 mesi dall'attivazione dei corsi regionali obbligatori di formazione per esercenti le attività di tatuaggio e piercing istituiti o espressamente autorizzati dalla Regione Veneto, non venga prodotto, da parte degli interessati, un documento attestante il possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3, comma 1 lett. b), del presente Regolamento.

**Memorandum per chi si sottopone a tatuaggio o inserimento
nella cute di anelli od orecchini (piercing)**

- Ti sei consigliato con qualcuno più vecchio di te?

- Lo sai che il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura?

- Lo sai che è definitivo e che per allontanarlo, qualora possibile, è necessario un intervento di chirurgia plastica?

- Lo sai che con il tatuaggio o con l'inserimento nella cute di anelli od orecchini sono potenzialmente trasmissibili diverse malattie infettive tra le quali le epatiti e l'AIDS?

- Lo sai che il rischio di malattie infettive può essere notevolmente ridotto o eliminato con il rispetto da parte dell'operatore di alcune norme fondamentali di igiene, disinfezione e sterilizzazione?

- Sei portatore di una malattia della pelle? In tal caso consigliati prima con il tuo medico!

- Lo sai che puoi essere o diventare allergico ai pigmenti o ai metalli?

- Lo sai che sulla pelle infiammata non si possono fare tatuaggi o inserire anelli od orecchini per la possibilità di gravi infezioni?

- Hai capito bene quali sono i principali rischi a cui ti esponi?

Data _____

Firma del Cliente

Nota informativa a corredo della scheda personale di cui all'articolo 11 comma 1° del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di tatuatore e applicatore di piercing.